

Incarico di consulenza rispetto agli obblighi di contabilità economica patrimoniale previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 per la Provincia autonoma di Trento e alle questioni afferenti gli organismi e enti strumentali della medesima, nonché per il supporto nella redazione del bilancio consolidato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Norme amministrative

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Durata del contratto
- Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore
- Art. 8 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 Importo del contratto
- Art. 10 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 11 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 12 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 13 Subappalto
- Art. 14 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 15 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 16 Garanzia definitiva
- Art. 17 Obblighi assicurativi
- Art. 18 Penali
- Art. 19 Risoluzione del contratto
- Art. 20 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 21 Recesso
- Art. 22 Definizione delle controversie
- Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 24 Spese contrattuali
- Art. 25 Disposizioni anticorruzione
- Art. 26 Disposizione in tema di proprietà intellettuale
- Art. 27 – Responsabile dell'esecuzione del contratto
- Art. 28 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 29 – Tutela dei lavoratori
- Art. 30 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 31 – Sicurezza
- Art. 32 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 34 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'incarico di consulenza rispetto agli obblighi di contabilità economica patrimoniale previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 per la Provincia Autonoma di Trento e alle questioni afferenti gli organismi ed enti strumentali della medesima, nonché per il supporto nella redazione del bilancio consolidato.

2. La consulenza sarà fornita dall'operatore economico designato (di seguito "appaltatore") alla Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Affari finanziari (di seguito anche "stazione appaltante"), presso la sede in via Romagnosi 9 a Trento o altra sede definita dalla stazione appaltante.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Nello specifico, gli argomenti oggetto di consulenza sono così riassumibili:

a) Parte generale :

a.1) il principio contabile della competenza economica allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011: concetti di fondo;

a.2) il piano dei conti integrato e la matrice di transizione finanziaria-economica (da riprendere poi per le singole operazioni);

a.3) il momento di rilevazione in contabilità economica: regola generale (accertamento per l'entrata e liquidazione per la spesa) ed eccezioni (trasferimenti, contributi, mutui, anticipazioni, ecc..) da analizzare nella parte speciale.

b) Parte speciale:

b.1) I prospetti di stato patrimoniale e conto economico con particolare riguardo all'analisi dei contenuti che devono confluire nelle singole voci;

b.2) La situazione patrimoniale iniziale: criteri di valutazione con particolare riferimento a: beni immobili, partecipazioni, beni mobili, patrimonio librario, collezioni, crediti, debiti/residui.

b.3) Analisi delle singole operazioni:

a) Operazioni relative alle immobilizzazioni: acquisto con contributi e risconti passivi, SAL e immobilizzazioni in corso, capitalizzazione costi, incrementi per lavori interni, manutenzioni straordinarie su beni propri e su beni di terzi, ammortamenti, cessioni con plusvalenze e minusvalenze, permuta, beni di terzi in concessione; inventariazione di beni attualmente non a patrimonio;

b) Partecipazioni in società ed enti: iscrizione, svalutazioni con la tecnica del fondo, cessioni.

c) Operazioni relative ai crediti: svalutazione, gestione delle perdite su crediti;

d) La gestione delle entrate: per tributi, per finanziamenti, incassi in attesa di regolarizzazione;

e) La gestione del fondo economale;

f) La gestione del magazzino;

g) I mutui: contrazione, pagamento rate, rinegoziazione, estinzione anticipata;

h) I leasing;

i) Il project financing;

j) I Fondi: fondi spese, fondi rischi, fondi per manutenzioni cicliche, fondo pluriennale vincolato;

k) Le spese del personale e gestione delle relative ritenute;

l) La gestione degli altri pagamenti soggetti a ritenuta;

m) Le attività commerciali ed i riflessi Iva: debiti/crediti verso l'Erario, split payment (commerciale ed istituzionale), reverse charge interno;

n) Le operazioni con l'estero e la gestione del reverse charge istituzionale e commerciale;

o) I servizi per conto terzi, con particolare riferimento a: progetti di cui la Provincia Autonoma di Trento è capofila, eventuali gestioni contabili di articolazioni interne con proprio bilancio ma prive di personalità giuridica autonoma, riscossione tributi per conto terzi (ritenute, split, ecc...);

- p) I conti d'ordine e le differenze con le partite di giro;
- q) Le scritture di assestamento e la redazione del bilancio d'esercizio; pur avendole di fatto già esaminate in riferimento alle singole operazioni, le scritture di assestamento saranno ricondotte ad unità, esaminando in particolare:
 - q.1) Acquisti di beni e servizi a cavallo d'anno (gli impegni liquidabili, accertamenti e impegni dell'esercizio successivo se lo scambio è già avvenuto);
 - q.2) Ratei e risconti attivi e passivi;
 - q.3) Incarichi ai legali;
 - q.4) Rimanenze di materie, merci e lavori in corso.
- c) Le attività di analisi specificate nei precedenti punti (parte generale e speciale), afferenti la tenuta della contabilità economico patrimoniale e il relativo raccordo con la contabilità finanziaria, potranno ricomprendere anche le attività degli organismi e degli enti strumentali della Provincia.
- d) Supporto nella redazione del bilancio consolidato.
- e) Ulteriori operazioni che si potrebbero presentare non considerate nei punti precedenti.

2. L'attività di consulenza sarà effettuata in base alle esigenze di volta in volta manifestate, anche per le vie brevi (telefonicamente e/o email) dalla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà fornire risposta entro 5 giorni lavorativi o tempo maggiore stabilito in accordo con la stazione appaltante da quando la medesima stazione appaltante ha posto il quesito. Qualora richiesto dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà rilasciare apposita certificazione professionale.

3. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per la corretta esecuzione dell'incarico. Qualora l'esecutore disattenda le direttive ricevute dalla stazione appaltante, quest'ultima potrà disporre la risoluzione del contratto, secondo quanto disposto nell'articolo 20 (Clausole di risoluzione espressa).

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempire il servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
 - c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei*

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

- d. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- i. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. I documenti che fanno parte del contratto sono:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica.

2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Tenuto conto della natura, intellettuale, della prestazione oggetto di incarico i costi per gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero.

Art. 6 – Durata dell'incarico

1. La durata dell'incarico è di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di avvio della prestazione effettuata dalla stazione appaltante. In caso di urgenza, l'avvio della prestazione può essere disposto, anche nelle more della stipula del contratto, dalla data di approvazione del provvedimento di affidamento dell'incarico. La prestazione sarà svolta presuntivamente in 120 ore nell'arco di 12 mesi. La stazione appaltante si riserva altresì la possibilità di richiedere nei primi 12 mesi un numero di ore di prestazione superiore o inferiore alle 120 nel limite minimo di 96 ore e massimo di 144.

2. La stazione appaltante si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico, alle medesime condizioni offerte, per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. In ogni caso il numero di ore massimo, anche nell'ipotesi del rinnovo, non potrà superare le 240 ore nei 24 mesi.

3. L'attività dovrà essere svolta presso la sede della stazione appaltante in via Romagnosi 9 a Trento o altra sede definita dalla stessa .

Art. 7 - Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano l'obbligo a carico dell'appaltatore di osservare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante.
3. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 8 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà determinato moltiplicando l'importo orario offerto in sede di gara per il numero di ore di prestazione effettivamente fornite, indipendentemente dal numero di collaboratori che possono eventualmente concorrere alla fornitura della prestazione delle ore effettivamente fornite.
3. Ai fini del conteggio delle ore si considerano unicamente quelle espletate nella sede stabilita dalla stazione appaltante come indicato nell'articolo 6, comma 3.
4. Il corrispettivo del servizio, come determinato in base all'offerta formulata dall'appaltatore in sede di gara, si considera comprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel capitolato speciale d'appalto e nella lettera di invito, ivi inclusi oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione, con rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia. Non verranno rimborsate spese aggiuntive quali spese di viaggio, vitto, alloggio o altro.

Art. 10 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo sarà riconosciuto in quote quadrimestrali a seguito di richiesta dell'appaltatore accompagnata da relazione esaustiva dell'attività svolta relativamente al quadrimestre.
2. Il pagamento è disposto previo visto del Dirigente del Dipartimento Affari finanziari attestante la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto e la regolarità contributiva a termini di legge.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale (fattura o altro documento di spesa fiscalmente idoneo), da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante di Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di confronto concorrenziale o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 28, comma 2 del presente capitolato. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante:

- a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
- b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore può essere chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere;
- c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 13 – Subappalto

1. E' vietato il subappalto del servizio.

Art. 14 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 15 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e ss. Mm. [inserire il riferimento corretto per enti diversi dalla Provincia], per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);

r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;

s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

5. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito

dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Per il perfezionamento del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 17 - Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tal fine l'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, copia della polizza di responsabilità civile (RCT) con un massimale unico di € 500.000,00 per ogni sinistro, e per ogni danno a persone o a cose, a copertura degli stessi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto. Nella suddetta polizza la stazione appaltante viene espressamente considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 18 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione nei tempi indicati all'articolo 2 o di mancato rispetto dei tempi concordati di volta in volta con la stazione appaltante, è prevista una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La stazione appaltante formulerà a tal fine formale contestazione scritta. L'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC di contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 20 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all'articolo 19, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente capitolato;
- c. riscontro, durante i controlli effettuati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato, nei confronti dell'appaltatore di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento e danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- d. il venire meno dei requisiti inerenti le professionalità indicate nei requisiti di partecipazione;
- e. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- f. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- g. il non aver iniziato l'espletamento del servizio oggetto del contratto entro il termine previsto;
- h. mancato svolgimento dei servizi conformemente a quanto contenuto nel presente capitolato, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 21 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. Z711D901EA, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z711D901EA.

Art. 24 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e tutti gli altri oneri tributari derivanti dalla sottoscrizione del contratto sono a carico dell'appaltatore, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla stazione appaltante.

Art. 25 - Disposizioni anticorruzione

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2017, l'appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice è motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti della Provincia/dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Piano Anticorruzione 2017-2019, il soggetto aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 26 - Disposizioni in tema di proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'affidatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

2. Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633/1941 "*Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio*" così come modificata e integrata dalla L. 248/2000, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

3. L'affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

4. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 27 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari è il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 28 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica

delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 29 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 30 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 31 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (Dipartimento Affari finanziari) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Affari finanziari) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dell'incarico, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato speciale d'appalto.